



COMUNE DI VETRALLA

PROVINCIA DI VITERBO

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**89
12/08/2025**

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA PROLIFERAZIONE DELLA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) E DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS WEST NILE.

SETTORE I AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICI

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e le competenze in materia di igiene e sanità pubblica;
Vista la Circolare del Ministero della Salute sul piano di sorveglianza e risposta al virus West Nile, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 20871 del 06/08/2025;

Viste le disposizioni emanate dal Presidente della Giunta Regionale Lazio

Considerata la necessità di prevenire e contenere la proliferazione delle zanzare, possibili vettori di malattie virali;

ORDINA

1. A tutti i cittadini, enti, imprese e gestori di aree pubbliche o private, imprese importatrici:
 - Eliminare ristagni d'acqua in aree di pertinenza (sottovasi, bidoni, secchi, pozzetti, grondaie, copertoni, piscine non utilizzate);
 - Svuotare e pulire periodicamente sottovasi e contenitori; se non possibile, trattare l'acqua con prodotti larvicidi autorizzati;
 - Coprire con zanzariere o teli serbatoi, vasche e cisterne;
 - Nei cimiteri, ove possibile, riempire i portafiori con sabbia umida anziché acqua;
 - Per aziende agricole, maneggi e allevamenti di ogni tipo e di detenzione di animali d'affezione: pulire regolarmente abbeveratoi e vasche, effettuando trattamenti larvicidi;

Richiama inoltre l'intera cittadinanza

- ad un uso corretto di repellenti topici secondo le indicazioni dei produttori, all'utilizzo di abbigliamento protettivo, all'installazione di barriere fisiche (ad es. zanzariere), all'impiego di soluzioni ambientali volte a ridurre l'esposizione alle punture di zanzara (ad es. dispositivi per il controllo di temperatura e umidità, come i condizionatori), nonché a tutte le buone pratiche finalizzate a eliminare possibili focolai

larvali negli spazi privati, come giardini e orti privati (eliminazione degli oggetti che possono costituire piccole raccolte temporanee di acqua, come barattoli vuoti, sottovasi, contenitori senza coperchio, anfore ornamentali, giochi per bambini, etc.;

- a segnalare tempestivamente, in caso di sintomatologia sospetta, alle autorità sanitarie locali di competenza al fine di permettere una rapida attivazione delle misure di prevenzione e controllo.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- all'ASL Viterbo;
- alla Soc. Vetralla Servizi S.r.l.;
- alle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio;
- al Corpo di Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Vetralla;
- al Comando Stazione Carabinieri forestali di Vetralla;
- agli uffici comunali;
- al Consiglio Comunale;
- e per conoscenza alla Prefettura di Viterbo.

AVVERTE

Che in caso di violazione al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, si avverte che, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in relazione all'art. 37, comma 3 del D.L.vo n. 285/1992 e s.m.i. ed al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni

IL SINDACO
AQUILANI SANDRINO / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)